

**DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014
28/2014/R/COM**

**INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE DELLA COMPENSAZIONE DELLA SPESA
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AI CLIENTI DOMESTICI INDIRETTI E
DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI INVIO POSTALE DELLE
COMUNICAZIONI RELATIVE AL BONUS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (di seguito: direttiva 2008/6/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 (di seguito: decreto legislativo n. 261/99);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 144 (di seguito D.P.R. 144/01);
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: decreto-legge 248/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto legge 185/08);
- il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari";
- il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009 ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009 GOP 51/09 (di seguito: deliberazione GOP 51/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013 402/2013/R/com e il relativo Allegato A (TIBEG) (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013 573/2013/R/gas e il relativo allegato A TUDG (di seguito: TUDG);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), prot. 4815 del 24 luglio 2013 e prot. n. 5889 del 25 settembre 2013

CONSIDERATO CHE:

- il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute (di seguito anche *bonus elettrico*);
- il decreto legge 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito anche *bonus gas*), a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, e tra l'altro ha stabilito all'articolo 3, comma 9, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha dato attuazione al decreto legge 185/08 ed in particolare ha distinto tra clienti tra clienti domestici diretti e clienti domestici indiretti definendo come cliente domestico diretto un cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG e come cliente domestico indiretto una persona fisica che utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG e non è al contempo titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
- con la deliberazione ARG/com 113/09, l'Autorità ha individuato ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09 Poste Italiane spa in qualità di soggetto erogatore del bonus gas ai clienti domestici indiretti, e previsto altresì che l'erogazione del bonus gas ai clienti domestici indiretti avvenga in contanti sull'intero territorio nazionale, dando mandato alla Cassa, previa approvazione dello schema di convenzione, di stipulare con Poste Italiane una convenzione;

- con la medesima deliberazione di cui all'alinea precedente l'Autorità ha individuato Poste Italiane S.p.A. in qualità di soggetto per la realizzazione dei servizi di postalizzazione delle comunicazioni ai clienti finalizzate a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo;
- con la deliberazione GOP 51/09, l'Autorità ha approvato lo schema di convenzione sottoposto dalla Cassa, per il periodo 15 dicembre 2009 – 14 dicembre 2012;
- tra i servizi compresi nella Convenzione stipulata il 15 dicembre 2009 tra Cassa e Poste Italiane sono stati previsti:
 - a. l'erogazione del bonus gas nel caso di clienti domestici indiretti tramite bonifico domiciliato (di seguito: servizio di erogazione);
 - b. l'invio delle comunicazioni relative al bonus gas e al bonus elettrico finalizzate a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo (di seguito: servizio postale);
 - c. l'effettuazione di una campagna pubblicitaria finalizzata all'informazione del grande pubblico sulle procedure per presentare istanza per l'ammissione alla compensazione;
- il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, che recepisce la Direttiva 2008/6/CE ha previsto le disposizioni che liberalizzano i servizi postali a partire dal 30 aprile 2011;
- l'affidamento dei servizi postali, ai sensi delle vigenti normative per il settore postale e in materia di contratti pubblici non può che avvenire con gara europea e che pertanto il bando di affidamento di tali servizi è stato pubblicato a cura della Cassa il 15 marzo 2013 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ma che tale bando è stato impugnato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che con ordinanza n. 2051 del 23 maggio 2013 ha ritenuto non fondata l'istanza cautelare; avverso la suddetta ordinanza la società ricorrente ha proposto appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato che ha accolto l'istanza cautelare in primo grado e con ordinanza n. 2979 del 31 luglio 2013 ha trasmesso il fascicolo al Tar Lazio per la fissazione dell'udienza di merito fissata il 19 febbraio 2014;
- la Cassa con lettera del 24 luglio e con la successiva del 25 settembre ha informato che:
 - la Convenzione approvata con deliberazione GOP 51/09 tra Cassa e Poste Italiane era stata prorogata, alle medesime condizioni, inizialmente fino al 14 giugno 2013 e successivamente fino al 31 marzo 2014;
 - dette proroghe si erano rese necessarie inizialmente al fine di avviare lo scorporo del servizio postale da quello di erogazione dei bonifici e provvederne all'assegnazione mediante Gara europea ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/06 coerentemente con la nuova regolazione del settore postale e successivamente nelle more della pronuncia di merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio di cui ai precedenti alinea;
 - la Cassa sempre nella comunicazione del 24 luglio ha inviato all'Autorità, ai sensi della deliberazione ARG/com 113/09, un nuovo schema di Convenzione con Poste Italiane per i servizi di erogazione dei bonifici specificando che:

- a) per il servizio di erogazione dei bonifici “la vasta e capillare presenza di sportelli di Poste Italiane su tutto il territorio in cui si svolge il servizio, rende Poste Italiane Spa l’unico operatore economico tecnicamente in grado di svolgere tale servizio e pertanto sussistono i requisiti per il rinnovo della convezione in essere, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti”;
 - b) pertanto nulla osta a mantenere Poste Italiane come soggetto erogatore, considerando che Poste Italiane espleta servizi finanziari di Bancoposta ai sensi del D.P.R. 144/01, nonché servizi in materia informatica; aderisce al progetto Reti amiche - promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione - che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e di ridurre i tempi delle procedure burocratiche; è presente in maniera capillare sull’intero territorio nazionale, anche attraverso un’articolata rete di più di 13.000 sportelli postali; può erogare il bonus gas in contanti, sull’intero territorio nazionale, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato, a tutti i clienti domestici indiretti indipendentemente dalla titolarità di un conto corrente bancario o postale;
- Cassa ha fornito inoltre una valutazione preliminare dell’offerta di Poste Italiane per un sistema di rendicontazione arricchita per i bonifici domiciliati;
 - il TUDG all’articolo 60 prevede il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore gas in stato di disagio.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel TIBEG in vigore dal 1 gennaio 2014 è stata raccolta tutta la disciplina del bonus elettrico e gas e sono confluite in un unico testo le disposizioni ricomprese nelle parti in vigore degli allegati alle deliberazioni ARG/elt 117/08, ARG/gas 88/09 e ARG/elt e che il TIBEG ha ampliato il perimetro dei clienti domestici indiretti prevedendo l’erogazione del bonus tramite bonifico domiciliato ai clienti indiretti (clienti con forniture condominiali e clienti precedentemente identificati come forniture “miste” ovvero con forniture individuali per acqua calda e cottura e fornitura condominiale per riscaldamento);
- il TIBEG ha recepito la separazione dei servizi di erogazione dei bonifici da quelli di postalizzazione delle comunicazioni previsti dall’articolo 33, comma 5, lettera c), per permettere l’affidamento dei servizi stessi con procedure separate e ha previsto che il soggetto erogatore definito all’articolo 1, sia selezionato da Cassa come definito dall’articolo 25.6.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare, ai sensi dell’art. 1 del TIBEG, Poste Italiane in qualità di soggetto erogatore del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti, tenuto conto delle caratteristiche che deve garantire il soggetto erogatore nei confronti dei destinatari del bonus e delle motivazioni esposte della Cassa;

- prevedere che l'erogazione del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti avvenga secondo le modalità previste al comma 25.2 del TIBEG, in contanti sull'intero territorio nazionale;
- dare disposizione alla Cassa di stipulare una nuova convenzione con Poste Italiane per il servizio di erogazione di cui ai precedenti ritenuti, sulla base di un nuovo schema di convenzione ai sensi delle disposizioni del TIBEG da presentare all' Autorità per l'approvazione e che precisi altresì i termini economici delle attività previste in capo a Poste Italiane;
- dare disposizione alla Cassa di portare a termine l'affidamento dei servizi postali secondo le nuove disposizioni in vigore sulla liberalizzazione dei servizi postali al fine di garantire il flusso di comunicazioni previsti dal TIBEG ai clienti e nelle more di conclusione del procedimento di affidamento di assicurare la continuità del servizio di invio postale delle comunicazioni relative al bonus

DELIBERA

1. è data disposizione alla Cassa di stipulare, entro il mese di marzo, una Convenzione con Poste Italiane individuato come soggetto erogatore, per l'erogazione del *bonus gas* ai clienti domestici indiretti, previo parere positivo dell'Autorità del nuovo schema di convenzione redatto sulla base delle disposizioni previste dal TIBEG;
2. è data disposizione alla Cassa di portare a termine l'affidamento dei servizi di postalizzazione al fine di garantire il flusso di comunicazioni ai clienti previsti dal TIBEG, previo parere positivo dell'Autorità del nuovo schema di convenzione per i servizi postali, segnalando tempestivamente al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti gli esiti della gara in corso;
3. con riferimento ai servizi di erogazione di cui al punto 1 della presente deliberazione, la Cassa:
 - a) provvede al pagamento dei corrispettivi dovuti a Poste Italiane attraverso l'utilizzo del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 60 del TUDG;
 - b) monitora l'effettivo svolgimento e la qualità dei servizi di erogazione;
 - c) segnala tempestivamente al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti anomalie o malfunzionamenti dei servizi, ovvero la necessità di procedere ad un adeguamento o alla modifica dei servizi medesimi;
 - d) trasmette all'Autorità, entro trenta giorni dal termine di ciascun semestre:
 - i. con riferimento al servizio di erogazione un rapporto sui servizi di erogazione dei bonifici messi in pagamento da Poste Italiane, dei bonifici effettivamente erogati, dei bonifici non riscossi e dei bonifici riemessi dettagliato;
 - ii. con riferimento ai servizi postali, un rapporto dettagliato sui servizi forniti dal soggetto incaricato dell'invio delle missive;
4. nell'ambito delle funzioni di cui ai punti 1 e 2 la Cassa si attiene alle indicazioni operative del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti;
5. la deliberazione 6 agosto 2009 ARG/com 113/09 è abrogata e sostituita con le previsioni di cui al presente provvedimento;

6. qualsiasi modifica delle Convenzioni di cui al punto 1 e 2 e dei contenuti dei contratti dei servizi, deve essere preventivamente approvata dall'Autorità;
7. il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i seguiti di competenza ed all'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
8. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni